

ORDINE DEI CHIMICI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(2018 _ 2020)

Redatto il 30 Gennaio 2018
Approvato dal Consiglio Dell'Ordine del 28 Marzo 2018

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE PRIMA

DEFINIZIONI E FONTI PERMANENTI, OBIETTIVI, SOGGETTI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Articolo 1

DEFINIZIONI E FONTI PERMANENTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano Triennale di prevenzione dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo (di seguito PIANO) perimetra il sistema di lotta al malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni pubbliche attribuite. Il PIANO aspira a disciplinare, con attività di prevenzione e contrasto ogni situazione in cui possa insinuarsi, nel corso dell'attività amministrativa, l'abuso da parte di un potere per fini, di vantaggio privato o meno, oggettivamente e soggettivamente sviati dallo scopo e dalla corretta imparzialità ordinamentale.

Per la redazione del PIANO è stato tenuto conto, in sede di elaborazione, dei profili rimessi nella L. 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, le disposizioni sopra richiamate, i successivi aggiornamenti, le successive modifiche e integrazioni, le relative dinamiche evolutive a qualsiasi livello di normazione e/o direttiva esterna e/o interna all'Ente, costituiscono fonti permanenti del sistema di prevenzione della corruzione.

L'armonizzazione delle fonti permanenti comporta che oggetto del sistema di prevenzione della corruzione è il più generale fronte di prevenzione e contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione, per gli aspetti identificati dalle citate fonti, qualunque sia la definizione ivi riportata.

Il PIANO è periodicamente aggiornato, secondo la tempistica fissata dal legislatore, e tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità per l'allineamento a nuove diverse disposizioni, per accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione che lo rendano necessario, e comunque - secondo le segnalazioni della Struttura - al fine di migliorarne capacità performante e coordinamento con il sistema generale dei controlli, della trasparenza e del comportamento, a garanzia dell'implemento sostanziale e dell'efficace attuazione.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal PIANO approvate con deliberazione

del Consiglio costituisce illecito disciplinare, salva ogni diversa più grave responsabilità.

Articolo 2

OBIETTIVI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Presso l'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo, il PIANO si concreta in:
 - a) definire criteri e metodologie di individuazione, e periodico aggiornamento, delle attività a più elevato rischio corruzione;
 - b) prevedere meccanismi di, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nelle attività a più elevato rischio;
 - c) prevedere, con particolare riguardo alle attività a più elevato rischio corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;
 - d) definire criteri e metodologie di monitoraggio dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e) definire criteri e metodologie di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i consiglieri e gli iscritti all'ordine, quando svolgono funzioni amministrative, per conto dell'ente stesso;
 - f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
 - g) indicare criteri generali, risorse e strumenti, idonei per quantità e qualità, a consentire:
 1. L'adozione di procedure o di criteri chiari e precisi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione per selezionare i consiglieri e gli iscritti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 2. eventuali forme di formazione dei consiglieri e degli iscritti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 3. l'Amministrazione, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e dalla mancanza di personale dipendente non può applicare nessuna rotazione del personale.
 4. eventuali ed adeguati percorsi formativi e di aggiornamento per il responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 3

SOGGETTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il PIANO attua i suoi obiettivi attraverso l'azione sinergica della società civile e di coloro che operano all'interno dell'Ente, a qualsiasi titolo.
2. Alle determinazioni operative e alla più generale funzionalità del PIANO provvedono, con diversi ruoli, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), gli Amministratori, i consiglieri e gli iscritti all'ordine, quando svolgono funzioni

amministrative per conto dell'ente stesso, nonché possibili organismi costituiti e i terzi esterni incaricati di funzioni, servizi e consegne in nome e/o per conto dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo.

3. Per gli Amministratori, le consegne si sintetizzano come segue:

- a) L'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo interviene, secondo propria competenza, per gli aspetti necessari alla sua attuazione;
- b) Il Presidente nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e interviene, secondo propria competenza, per gli aspetti necessari all'attuazione del PIANO che adotta su proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione;
- c) Il Consiglio dell'Ordine approva eventuali programmi formativi e interviene, secondo propria competenza, per gli aspetti necessari all'attuazione del PIANO;

4. Per il personale in forza all'organizzazione, le consegne, salvo il dettaglio esplicitato avanti, si sintetizzano come segue:

a) Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

1. propone al Presidente il PIANO e le sue modifiche;
2. verifica l'efficace attuazione del PIANO e vigila sulla sua idoneità e funzionamento
3. propone, al Consiglio dell'Ordine, eventuali programmi formativi per il personale preposto allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, articolandolo sui temi dell'etica e della legalità,
4. pubblica nel sito Web dell'Amministrazione copia del PIANO;
5. entro il 31 dicembre di ogni anno propone, quando necessario, eventuali aggiornamenti del PIANO al Presidente e al Consiglio motivandoli con una relazione e illustrando ai Consiglieri i risultati dell'attività svolta;

b) I Consiglieri dell'Ordine:

1. sono direttamente responsabili della corretta attuazione del PIANO nell'ambito di competenza, ne verificano l'attuazione e vigilano sul suo funzionamento;
2. collaborano permanentemente e attivamente all'impianto della programmazione di prevenzione e alle sue necessità di modifica, tramite supporto e segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione, a richiesta o di propria iniziativa;
3. raccolgono e monitorano informazioni e analisi sugli argomenti oggetto del PIANO, e relative connessioni normative almeno, ma non esclusivamente, in relazione al proprio ambito di attività, inoltrando quando necessario o richiesto relazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione.
4. sono responsabili della corretta attuazione delle regole di Controllo, Trasparenza e Pubblicità degli atti e adottati e/o proposti, sia curando ogni

aspetto delle procedure precedenti e successive, nonché ogni eventuale obbligo di trasmissione a terzi, sia verificando la corretta e compiuta esitazione di quanto disposto per il rispetto delle richiamate regole di Controllo, Trasparenza e Pubblicità;

5. segnalano immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Consiglio di Disciplina ogni fatto o evento o comportamento che contrasti, nel metodo e nel merito, con il sistema anticorruzione delineato dalle fonti permanenti del sistema anticorruzione, contemporaneamente rassegnando le opportune azioni correttive adottate;
6. suggeriscono, quando necessario, regole e procedure interne di dettaglio, ancorché codificando prassi comportamentali, per agevolare l'attuazione del PIANO, presidiare gli adempimenti e gli obblighi, utilmente ottimizzare la veicolazione delle informazioni e delle comunicazioni;
7. sono referenti - in senso formale e sostanziale - del PIANO e del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito di loro competenza.

c) I Responsabili di procedimento o di consegne comunque denominate:

1. sono tenuti al rispetto integrale delle regole già segnate per i Consiglieri dell'Ordine, nell'ambito della propria competenza e/o servizio e/o funzione affidata alla loro responsabilità;
2. collaborano permanentemente e attivamente all'impianto della programmazione di prevenzione ed alle sue necessità di modifica, tramite supporto e segnalazioni al proprio referente, a richiesta o di propria iniziativa;

d) Ciascun organismo costituito, e i terzi esterni incaricati di funzioni, servizi e consegne, in nome e/o per conto dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo:

1. ha l'obbligo di segnalare tutti i casi in cui è ritenuta negativamente esposta l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente, laddove ravvisi la compromissione o violazione, anche solo potenziale, dei principi rimessi nelle disposizioni della L 190/2012 e nella derivata normazione successiva.
5. Tutti i soggetti del PIANO segnati nel presente articolo sono obbligati a riferire e segnalare, sotto la propria responsabilità, in ordine a tutte le circostanze giuridiche e di fatto, personali e terze, di cui hanno conoscenza, quando l'informazione non diversamente dovuta e/o disciplinata è da essi ritenuta idonea a garantire l'integrità dei principi presidiati e il funzionamento del sistema anticorruzione.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE REGOLE DI CODIFICAZIONE

Articolo 4

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

1. Sono individuate e definite quali attività esposte al rischio corruzione, quelle inerenti le seguenti materie e/o ambiti d'intervento:
 - a) appalti di lavori, forniture e servizi, ivi comprese le procedure di scelta del contraente;
 - b) gestione risorse umane, ivi comprese le procedure di selezione per l'assunzione di personale e le progressioni di carriera;
 - c) gestione risorse mobiliari;
 - d) gestione risorse immobiliari;
 - h) autorizzazioni di qualsiasi diverso titolo e/o natura;
 - i) concessioni di qualsiasi diverso titolo e/o natura, ivi comprese sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
 - j) attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati.
2. Informano altresì il superiore elenco, nell'ambito di quanto può interessare l'attività istituzionale dell'Ente, i riferimenti di diretta connessione rimessi dal legislatore (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni, materie soggette alle regole della trasparenza) e le attività dinamicamente segnalate dal legislatore che alla data odierna sono individuate in:
 - a) noli a freddo di macchinari e/o autovetture;
3. Gli elenchi di materie e gli ambiti d'intervento a rischio corruzione, individuati nei commi precedenti, sono dinamicamente aggiornati dalle disposizioni normative, di qualsiasi livello, che dovessero intervenire.
4. Gli elenchi di materie e gli ambiti d'intervento a rischio corruzione, individuati nei commi precedenti, sono integrati e rimodulati, altresì, secondo le segnalazioni interne dell'Ente.
5. Gli elenchi dei commi 3 e 4, appositamente aggregati, quale dato finale di individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa ritenute maggiormente esposte alla corruzione, costituiscono la mappatura del rischio interno rilevato.

Articolo 5

SEGNALAZIONE INTERNA DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

1. Tutti i soggetti del PIANO, ma in particolare ciascun Consigliere dell'Ordine, di procedimento o di consegne comunque denominate, è tenuto a segnalare, in qualunque tempo, richiesto o di propria iniziativa, ulteriori materie e/o ambiti di intervento, ovvero aspetti dei processi amministrativi inerenti quanto già catalogato, meritevoli di essere classificate tra quelle inerenti le attività esposte, o particolarmente sensibili per particolari circostanze, al rischio di corruzione.
2. La segnalazione, adeguatamente motivata e ragionata, deve pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Presidente dell'Ordine.
3. Ciascun Consigliere dell'Ordine, quando ritenuto necessario attesta mediante relazione scritta sulle ulteriori attività meritevoli di essere censite fra quelle a rischio corruzione, segnalando positivamente o negativamente in ordine all'eventuale sussistenza, alla data della relazione.
4. In presenza di segnalazione che venga indicata, o comunque presenti, particolarità tali da suggerire un immediato intervento, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede subito ad assumere ogni possibile iniziativa, adottando direttive di prime cure e trasmettendo contestuale avviso al Presidente dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina, per eventuali iniziative di competenza dell'Amministrazione.
5. La materia o l'ambito d'intervento per attività a rischio, segnalata aggiuntivamente all'elenco sopra definito, sarà comunque trattata quale proposta di modifica del PIANO.
6. La segnalazione potrà essere accompagnata, all'occorrenza, da un'eventuale proposta di modifica o nuova regolamentazione interna della materia o dell'ambito d'intervento, quando se ne rilevi l'opportunità ai fini della migliore resa del sistema anticorruzione.

MECCANISMI DI FORMAZIONE. ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI

Articolo 6

SCHEDATURA DEI PROCEDIMENTI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

1. Ciascun Consigliere dell'Ordine, responsabile di procedimento, di servizio, di funzioni o di consegne comunque denominate, nell'ambito della propria attività di servizio, in special modo per quelle già catalogate fra le più esposte al rischio corruzione, in via preliminare adotta autonomamente tutte le regole di gestione consentitegli dai poteri istituzionali allo stesso conferiti dalla normazione vigente, comprensiva della regolamentazione interna opportunamente orientate a meglio tutelare e salvaguardare l'efficacia del sistema di contrasto all'illegalità. La regolamentazione di dettaglio degli accorgimenti adottati dovrà essere tracciata in apposita scheda riepilogativa contenente, dove applicabile:
 - a) la materia o l'ambito di intervento;
 - b) l'individuazione del processo o sub-processo su cui si opera;
 - c) elementi esaminati;

- d) verifica del rischio;
 - e) valutazione del rischio;
 - f) elaborazione del protocollo;
 - g) specifiche e definitiva procedura adottata.
2. Ciascuna scheda di operatività indica il tempo medio stimato del relativo procedimento: il dato è destinato alla pubblicazione, nell'ambito dell'informazione al pubblico sui tempi dei singoli procedimenti e sulle tipologie di procedimento che ciascuna figura responsabile coinvolta deve definire e permanentemente aggiornare.

Articolo 7

REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

1. Nell'ambito delle attività segnate a rischio corruttela, l'Ente adotta un registro interno dei relativi procedimenti, dove annotare, nelle parti applicabili:
- a) la data di avvio del procedimento
 - b) l'origine (ufficio o esterno)
 - c) l'oggetto con eventuali annotazioni di specifica
 - d) il personale interno che lo ha trattato
 - e) la data di chiusura del procedimento
 - f) l'esito (definizione, accoglimento o diniego)
 - g) la durata del procedimento, espressa in giorni, tra data di avvio e data di chiusura.

Articolo 8

ISTANZE/DENUNCE/DICHIARAZIONI PRIVATE NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

1. In tutte le materie o ambiti d'intervento catalogati a rischio corruzione, il privato che intende presentare un qualsiasi incartamento all'Ente, tra le informazioni preliminari deve altresì indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori, e gli iscritti dell'Ente. Nel caso trattasi di organizzazioni o soggetti associati, e comunque ove si rinviene il principio della rappresentanza legale o di simile riferimento, l'attestazione è resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo e/o decisionale, per quanto attiene eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e gli iscritti degli stessi soggetti e gli amministratori e gli iscritti dell'amministrazione.
2. Nelle istanze/denunce, tra quelle da presentare all'Ente per finalità autorizzatorie e concessorie, il firmatario - che non sia una Pubblica Amministrazione - deve altresì attestare/dichiarare se è stato sottoposto a procedimenti di prevenzione, e se è stato condannato o sottoposto a procedimenti penali. Nel caso di organizzazioni o soggetti associati, comunque ove si rinviene il principio della rappresentanza legale o di simile riferimento, l'attestazione è resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo e/o decisionale.
3. Nelle istanze/proposte, tra quelle da presentare all'Ente per finalità di partecipazione a procedure di scelta del contraente per appalti di lavori, forniture e servizi, di qualunque

importo, l'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo prevede sia inserito nei rispettivi avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Articolo 9

ROTAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A RISCHIO
Non Applicabile (vedi Articolo 2 punto 3)

Articolo 10

REGOLE COMUNI DEI PROCEDIMENTI E DI QUELLI RELATIVI AD ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

1. Ciascun responsabile di procedimento ha l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali.
2. Ciascun responsabile di procedimento amministrativo e, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente dichiarati e motivati;
3. Nelle attività a rischio corruzione, l'intervento correttivo operato e/o la deroga all'ordine cronologico devono essere tracciati con apposita schedatura, da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione, in formato pdf e per email.
4. La lavorazione e la trattazione di un qualsiasi procedimento, dà per avvenuta con esito positivo l'autoverifica, a ogni effetto di legge, dell'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse anche potenziale, di obbligo di astensione, e comunque di condizioni giuridiche o fattuali che ostano, per limite individuale del personale che vi interverrà, al suo svolgimento.
Ciascun Consigliere dell'Ordine può procedere alla verifica dei procedimenti non ancora definiti in carico all'Ente, controllando il rispetto delle consegne fissate dal sistema anticorruzione e dal PIANO. L'avvenuto controllo e il relativo esito, comprensivo dell'eventuale intervento di correzione, sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 11

REGOLE DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE RELATIVE AD ATTIVITÀ A RISCHIO
CORRUZIONE

1. Le regole generali in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, nonché quelle specificatamente e aggiuntivamente disposte per materia o ambito d'intervento dalla normazione vigente, sono integrate dalle disposizioni contenute nell'apposita sezione del presente PIANO che rassegna, altresì, sulle ulteriori forme speciali previste in relazione alle attività a rischio corruzione.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PARTE TERZA

TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

- PIANO DELLA TRASPARENZA

Articolo 12

DEFINIZIONI E REGOLE CARDINALI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. L'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo riconosce nella trasparenza, nella pubblicità e nella diffusione delle informazioni, una primaria e fondamentale funzione di garanzia pubblica a tutela della legalità in tutte le sue espressioni, della correttezza sostanziale dell'azione amministrativa, dell'etica istituzionale che informa il comportamento e le pubbliche scelte.
2. L'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo adegua dinamicamente i propri obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni nel rispetto delle disposizioni normative che li regolano, ivi comprendendosi l'Accesso Civico, l'istituzione, nel proprio sito web - della sezione "Amministrazione Trasparente", e la disciplina di tutela dei dati personali, per come dinamicamente interpretata e orientata dalla rispettiva Autorità Garante.
3. Agli obblighi di cui al comma precedente provvedono direttamente, a propria cura, i Responsabili della gestione, secondo competenza normata nella legge e nei provvedimenti di pari rango, nonché nella regolamentazione interna che integra congiuntamente alla seguente disciplina - il Piano per la trasparenza dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo e le consegne del relativo responsabile.
4. Ciascun Responsabile della gestione, nel rispetto dell'ordinamento, sul sito web dell'Ente, cura la qualità, l'integrità, la completezza, la tempestività, la comprensibilità delle informazioni riportate, la conformità ai documenti originali, nonché l'aggiornamento dei contenuti di propria competenza, e deve adottare ogni aggiuntiva forma di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'azione amministrativa, anche quando non richiesta dalle fonti di riferimento, se ritenuta opportuna e funzionale alle finalità dell'interesse pubblico sotteso ai principi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni, agevolando:
 - a) l'evidenza nei procedimenti, nei processi e nei prodotti amministrativi, anche con la redazione e pubblicazione di una o più carte dei servizi, nonché nelle eventuali verifiche attuate anche tramite customer satisfaction o interviste;
 - b) la chiarezza, l'obiettività e la precisione - con consistenza di motivazione, nonché ragioni di diritto e dei criteri predeterminati - che sottendono i provvedimenti e le proposte degli stessi;
 - c) le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione;
 - d) l'implemento della comunicazione con il cittadino in genere, ma specificatamente quella finalizzata a rendere certezza della disamina delle proprie istanze, e chiarezza tempestiva dello stato dell'arte, compresa la non idoneità/procedibilità di

quanto richiesto, tutte le volte che ciò sia consentito dalle caratteristiche dell'istanza/richiesta.

5. Le disposizioni comunali relative ai principi e all'applicazione degli stessi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni sono aggiuntive a quelle, generali e particolari, comprese le comunicazioni, disposte dalla normazione sovracomunale e alle quali l'Ente è tenuto.

Articolo 13

DETERMINAZIONI DI OBIETTIVI

1. L'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo provvede a destinare risorse e strumenti per:
 - a) Riordinare la disciplina della comunicazione interna ed esterna anche se necessario con fissazione delle regole di protocollazione e degli indirizzi ufficiali, in armonia e finalizzazione verso un complessivo percorso di transito dal sistema cartaceo a quello informatico.
 - b) Fornire la pubblicità degli indirizzi di PEC (posta elettronica certificata) cui il cittadino può rivolgersi, nei termini consentiti dalla legge, per trasmettere istanze e ricevere informazioni.
 - c) Assicurare accessibilità degli interessati, nei termini consentiti dalla legge, sui provvedimenti - procedimenti amministrativi propri, sullo stato delle procedure, relativi tempi e ufficio competente in ogni singola fase e comunque implementare la comunicazione con il cittadino, finalizzata a rendere certezza della disamina delle proprie istanze, e chiarezza tempestiva dello stato dell'arte, compresa la non idoneità/procedibilità di quanto richiesto, tutte le volte che ciò sia consentito.
 - d) Assicurare, in aggiunta alle pubblicità obbligatorie già normate da disposizioni specifiche, la pubblicazione nel sito web dell'Ente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti anche in materia di trattamento dati personali.
 - e) Assicurare appena possibile la pubblicazione permanente, sul sito web dell'Ente, dei dati concernenti, i relativi curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale.
 - f) Assicurare gli obblighi di pubblicità riguardanti i conferimenti di incarichi e nomine a soggetti interni ed esterni all'Ente, riportando le componenti richieste dalla nonna, e assicurando le comunicazioni alle Autorità sovra comunali.
 - g) Armonizzare, con strumento regolamentare proprio per la parte non obbligatoriamente disposta dalla normazione dinamicamente vigente, la legislazione nazionale in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive.
 - h) Aggiornare permanentemente il proprio sito web, adeguandolo dinamicamente nella forma e nei contenuti alle disposizioni normative, oltre che rendendo pubblici i dati relativi organigramma e consegne istituzionali, tipicità dei procedimenti, i termini per la loro conclusione e i relativi responsabili, l'elenco completo delle caselle di

posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata, i messaggi di informazione e di comunicazione, l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso, l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, e comunque implementando i contenuti previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Articolo 14

DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI ATTIVITÀ IN MATERIE O AMBITI A RISCHIO CORRUZIONE

1. Ciascun Responsabile della gestione, nelle materie o ambiti inerenti attività catalogate a rischio corruzione, è tenuto ad attenersi alle seguenti regole aggiuntive per quanto attiene trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni:
 - a) i procedimenti devono essere mappati in apposita schedatura interna da rendere disponibile a richiesta, ove dovranno registrarsi oggetto e data di ciascun evento del procedimento, nonché gli interventi correttivi, modificativi o straordinari, che dovessero rendersi necessari durante il suo sviluppo, fino al provvedimento finale;
 - b) in tutti i procedimenti che originano da procedure concorsuali e comparative, comunque denominate, e che determinano graduatorie tra più soggetti o istanti, provvisorie e/o definitive, le graduatorie medesime devono essere pubblicate, periodicamente aggiornate e comunque ostentate permanentemente fino al termine del relativo procedimento o della loro vigenza.
2. Le disposizioni inerenti obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni nelle materie o ambiti a rischio corruzione si applicano ai procedimenti in essere, aggiuntivamente alle procedure ordinarie e qualora vi siano tenuti soggetti nominati dall'Ente ma ad esso esterni, il sito web istituzionale dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo ne ospiterà le relative pubblicazioni.

Articolo 15

DISPOSIZIONI SPECIALI INERENTI ATTIVITÀ IN MATERIE O AMBITI A RISCHIO CORRUZIONE

1. Ciascun Responsabile della gestione cura l'attuazione dei principi e delle regole della trasparenza, quale garanzia del livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, con particolare riferimento ai procedimenti di:
 - a) autorizzazioni o concessioni;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - anche con riferimento alle modalità di selezione;
 - c) concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a chiunque;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
2. Per i procedimenti segnati al comma precedente, ciascun Responsabile della gestione

competente per materia, è tenuto a proporre chiare e dettagliate regolamentazioni, anche in relazione alle procedure, ovvero l'integrazione o la modifica di quelle esistenti quando lacunose o di dubbia interpretazione, monitorandone costantemente l'efficacia e la congruità con i citati principi di legalità, integrità, trasparenza, pubblicità e diffusione.

Articolo 16

DISPOSIZIONI SPECIALI INERENTI LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. Ciascun Responsabile della gestione, nell'ambito delle proprie competenze, deve rendere pubblici presso il sito web dell'Ente, nei procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, i seguenti dati:
 - a) la struttura proponente;
 - b) l'oggetto del bando;
 - c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 - d) l'aggiudicatario;
 - e) l'importo di aggiudicazione;
 - i) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
 - g) l'importo delle somme liquidate
2. Negli affidamenti senza gara, con o senza sondaggi esplorativi, i dati di cui al comma 1 e da pubblicare, sono integrati dai motivi che l'hanno determinata, dall'indicazione dei soggetti richiesti di proporre offerta e i termini del riscontro pervenuto.
3. I dati di cui ai commi precedenti sono pubblicati entro il 31 luglio e - in forma unica e aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. In occasione delle suddette pubblicazioni, dovranno essere indicati - altresì e se non coincidenti con le informazioni già tracciate - gli accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Pubbliche Amministrazioni. Ciascuna pubblicazione è mantenuta disponibile sul sito dell'Ente per cinque anni consecutivi, aggiuntivi a quella di prima pubblicazione, nel rispetto delle condizioni poste a tutela della privacy.
4. Ferma restando ogni successiva dinamica normativa cui l'Ente si adatterà dinamicamente, il Responsabile del procedimento appositamente delegato, deve trasmettere in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
5. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, annualmente, entro il mese di gennaio, l'Ente rende pubblico, nel sito web dell'Ente, l'elenco indicativo dei lavori, dei beni e delle forniture che si prevede appaltare nel corso dell'anno solare. La pubblicazione ha finalità di trasparenza, e non pregiudica le determinazioni dell'Ente, ancorché diverse dalle previsioni, a consuntivo.

Articolo 17

DISPOSIZIONI SPECIALI INERENTI LE PROCEDURE DI CONCESSIONE SOWENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, CORRISPETTIVI, COMPENSI E VANTAGGI ECONOMICI

1. Ciascun Responsabile della gestione, nell'ambito delle proprie competenze, nei procedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, nonché in quelli relativi all'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati deve rendere pubblici presso il sito web dell'Ente, con link ben visibile nella homepage del sito istituzionale dell'Ente, nel formato di legge e che consenta la facile consultazione, i riferimenti che indichino:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la nonna o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) il responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- l) il contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio; ed ove presenti
- g) il progetto selezionato;
- h) il curriculum del soggetto incaricato;

2. I dati di cui al comma precedente, ancorché già ostentati in ragione di altre disposizioni normative, sono comunque pubblicati, nel sito web dell'Ente, in apposita sezione, intitolata "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", se non diversamente stabilito dalla legge.

L'aggiornamento dei dati è permanente e i relativi prospetti recanti le informazioni da riportare, sono pubblicati con titolazione per data, del tipo "Sussidi e Corrispettivi - pubblicazione del _____". Al termine di ciascun mese i dati pubblicati vengono aggregati in un unico prospetto, sempre mantenente validi i collegamenti link, con titolazione per mese, del tipo "Sussidi e Corrispettivi - pubblicazioni del mese di _____". Al termine di ciascun anno i dati pubblicati vengono aggregati in un unico prospetto, sempre mantenente validi i collegamenti link, con titolazione per anno, del tipo "Sussidi e Corrispettivi - pubblicazioni dell'anno_____". Ciascuna pubblicazione è mantenuta disponibile sul sito dell'Ente per cinque anni consecutivi, aggiuntivi a quella di prima pubblicazione, nel rispetto delle condizioni poste a tutela della privacy.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE TERZA

INFORMAZIONE INTERNA, COMPORTAMENTO E DIVIETI

- OBBLIGHI DIRETTI E PERSONALI

Articolo 18

IMPLEMENTO PERMANENTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Le regole di comportamento, cui è tenuto ciascun soggetto che agisce nel nome o nell'interesse dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo, in qualsivoglia funzione e per qualsivoglia motivo, si rinvengono nei fondamentali del vivere civile e nell'ordinamento: presso l'Ente, dinamicamente e con effetto immediato, senza occorrenze provvedimenti per la loro applicazione, se non quando espressamente previsto.
2. Ciascun incaricato di una pubblica funzione, o incaricato a qualsiasi titolo, presso l'Ente o nel suo interesse o nel suo nome, ha l'obbligo di segnalare tutti i casi in cui è ritenuta negativamente esposta l'integrità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo, laddove ravvisi la commissione o violazione, anche solo potenziale, dei principi rimessi nelle fonti permanenti del sistema anticorruzione.
3. Tutti gli obblighi di segnalazione, refertazione, e comunicazione comunque denominata, tracciati dalle fonti permanenti e dal PIANO, si assolvono sotto propria personale responsabilità e in forma scritta.

Articolo 19

COERENZA COMPORTAMENTALE E INCONFERIBILITÀ

1. Ai fini della compiuta e completa attuazione del PIANO, l'Ente tiene conto della coerenza comportamentale dei suoi soggetti, vagliando atteggiamenti e scelte, sia in relazione alle consegne richieste, sia alla quantità e qualità degli adempimenti e dei riscontri.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione informa con periodicità l'Ente su quanto adottato o indicato dai Consiglieri dell'Ordine, in relazione alla coerenza comportamentale.
3. L'Ente non esclude a priori, in presenza di responsabilità delle proprie individualità lavorative da assoggettare a verifica davanti all'Autorità giudiziaria, la costituzione in giudizio a tutela dell'interesse e dell'immagine pubblica.
4. Le osservazioni, sollecitazioni, contestazioni avanzate ai soggetti del PIANO, nell'ambito di quanto descritto ai commi precedenti, costituiscono elementi di valutazione ai fini delle rispettive responsabilità, ai fini della valutazione per gli aspetti direttamente richiesti dalla normazione vigente e, altresì, ai fini del conferimento o del mantenimento degli incarichi affidati o attribuiti dall'Ente.
5. È regolata dalla legge la materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi attribuibili dall'Ente, a proprio personale o a terzi, anche successivamente alla cessazione del servizio o dall'incarico, salva diversa aggiuntiva disciplina interna, ulteriore a quella rimessa nei vigenti regolamenti comunali, di cui si fa riserva.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE QUARTA

STRUMENTI E RISORSE DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE

Articolo 20

ELEMENTI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA DEDICATA AL SISTEMA ANTICORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere destinato ad attività formativa e di aggiornamento periodico, sulle consegne a lui assegnate in ordine a quanto previsto dal PIANO.

Articolo 21

GARANZIE E INTERAZIONE DELLA STRUTTURA DEDICATA AL SISTEMA ANTICORRUZIONE

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione riceve e tratta le indicazioni interne per le finalità di verifica della corretta ed efficace attuazione del PIANO, e per il suo aggiornamento, sviluppando la propria attività - ancorché talvolta supportata da altre componenti interne come descritto nel presente PIANO - per assolvere i compiti di vigilanza sulla sua idoneità e funzionamento.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, può accedere a tutte le informazioni del Sistema dei controlli vigente presso l'Ente, per il tramite dei rispettivi responsabili preposti, qualora necessario agli scopi del PIANO.

Articolo 22

SEGNALAZIONI DI RESPONSABILITÀ

1. In presenza di segnalazioni che riguardino fatti/eventi/comportamenti o che, comunque, presentino condizioni indiziarie che siano, anche alternativamente, gravi, precise o concordanti di circostanze lesive dell'integrità presidiata dal PIANO, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto, previa valutazione, ad avviare accertamento specifico, servendosi all'occorrenza di nuclei ispettivi, composti da personale appositamente delegato, cui è automaticamente conferita facoltà di accesso e di accertamento, di richiesta documenti e di raccolta informazioni all'interno dell'Ente.
2. La designazione all'interno del nucleo ispettivo e le relative funzioni non sono rinunciabili, salva l'ipotesi di dimostrata incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale.
3. Ove, dal rapporto finale che il Nucleo deve trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione, si riscontrino fatti che possono dar luogo a responsabilità disciplinare, quest'ultimo è tenuto a informare tempestivamente l'Autorità disciplinare interna. Ove si riscontrino fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa e/o contabile, questi vanno denunciati altresì alla procura presso la Corte dei Conti e, ove si riscontrino fatti che rappresentano notizia di reato, alla procura delle Repubblica e alla ANAC.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE QUINTA

STATISTICA, SALVAGUARDIA E PUBBLICITÀ DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE

Articolo 23

STATISTICA DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione elabora, e aggiorna periodicamente, i dati a esso trasmesso, costruendo autonome e/o combinate reportistiche di statistica relative a:

- a) Dimensione generale dell'attività svolta, in termini di documenti e segnalazioni lavorate;
- b) Dimensione specifica dell'attività sollecitatoria svolta per il corretto funzionamento del PIANO e delle componenti logistiche, e caratteristiche oggettive dei destinatari;
- c) Dimensione generale dell'attività di implemento, controllo e verifica svolta nei confronti della Struttura su quanto previsto dal PIANO, ed elementi quantitativi e qualitativi del riscontro;
- d) Dimensione specifica dell'attività di implemento, controllo e verifica svolta nei confronti della Struttura su quanto previsto dal PIANO per le materie e per gli ambiti inerenti attività a rischio corruzione, ed elementi quantitativi e qualitativi del riscontro;
- e) Dimensione degli interventi attivati - in generale - su procedimenti, trasparenza e pubblicità, ivi compreso il sito Web dell'Ente;
- f) Dimensione delle comunicate astensioni per incompatibilità, per conflitti di interesse anche potenziali come sopra definiti, e inoltre per relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, per altre cause;

Articolo 24

NORMA DI SALVAGUARDIA

1. Nelle prime annualità dalla sua attivazione, il PIANO, la cui struttura di funzionamento deve impiantarsi entro sessanta giorni dall'esecutività della sua adozione, potrà discostarsi dai dettagli operativi ivi definiti, mantenendosi comunque nei principi espressi per la messa a regime graduale del suo miglior effettivo funzionamento.
2. È in facoltà del Responsabile della prevenzione della corruzione proporre all'Amministrazione l'avvio di sinergie collaborative con altre Pubbliche Amministrazioni e/o con gli organismi interni di controllo al fine di ottimizzare le risorse messe a disposizione del Sistema interno anticorruzione, anche in relazione a iniziative per formazione aggiuntiva e/o centralizzata e attività varie di sensibilizzazione, nell'aspirazione di massimizzare quantità e qualità di effettivo risultato.

Articolo 25

PUBBLICITÀ DEL PIANO

1. Il PIANO è permanentemente pubblicato sul sito Web istituzionale dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Disposizioni Generali.

In occasione della sua prima adozione sarà altresì trasmesso a tutti i consiglieri in forza all'Ente, successivamente tenuti a verificarne autonomamente gli aggiornamenti sul sito web istituzionale.